Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it

CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N.10 DEL 19 NOVEMBRE 2026
CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Comunicato Ufficiale n. 10/CSAT del 19 Novembre 2026
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 16 Novembre 2026,
ha adottato le seguenti:

DELIBERE

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Dott. D. Posillipo.
Reclamo della società NUOVA SAN FELICIANA in riferimento al C.U. n. 28/SGS del 29/10/2026.
Gara – Nuova San Feliciana / Academy Pompei del 24.10.2026 – Campionato Under 17 "B".
La CSAT letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società, rileva che il medesimo va parzialmente accolto.
Invero, la ricostruzione delle modalità e delle circostanze che evidenziano come il calciatore Di Rosa Salvatore sia stato inseguito dal calciatore D'Auria e solo per difendersi abbia reagito al tentativo di essere colpito, sferrava un colpo al volto del D'Auria. Questo comportamento per quanto grave, Questa Corte ritiene farlo rientrare nel comportamento violento con la sanzione di tre giornate di squalifica. Nel mentre, viceversa, non può trovare accoglimento il reclamo sull'ammenda di euro 150,00 a carico della società Nuova San Feliciana il cui comportamento di un proprio tesserato ha causato la sospensione della gara. **P.Q.M.**
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto, riduce a tre (3) giornate la squalifica nei confronti del calciatore Di Rosa Salvatore, conferma per il resto le decisioni del GST pubblicata sul C.U. n. 28/SGS del 29/10/2026.
Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
Così deciso in Napoli, in data 16.11.2026

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Dott. D. Posillipo.
Reclamo della società REAL S. MARTINO V.C. in riferimento al C.U. n. 5/GST del 28/10/2026.
Gara – Real S. Martino V.C. / U.S. Ariano del 17.10.2026 – Campionato Promozione "C".
Perdita della gara.
La società Asd Real S. Martino V.C. proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul CU n.5/GST del 28/10/2026 con la quale il GST aveva rigettato il reclamo, promosso dalla stessa odierna reclamante, confermando il risultato di 0-1 conseguito sul campo a favore dell'Us Ariano. Deduceva la reclamante che il calciatore Emanuele De Chiara è stato tesserato solo a pochi giorni o addirittura, poche ore prima del fischio di inizio della gara in oggetto e, pertanto, si trovava in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica per una giornata di gara inflitta nella stagione agonistica 25/26. Concludeva la reclamante per l'accoglimento della impugnativa con conseguente punizione sportiva, nei confronti della società Us Ariano, della perdita della gara per 0-3.

La CSAT, letti gli atti ufficiali, il reclamo così come proposto ed effettuate le indagini presso il competente ufficio tesseramenti, ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.
Dalle indagini effettuate, è emerso, infatti, che il calciatore De Chiara Emanuele, a far data dal 1/07/2026, è risultato svincolato ed è stato tesserato per la società Us Ariano a far data dal 16/10/2026 per cui non poteva prendere parte alla gara in oggetto, disputatasi il 17/10/2026, perché non aveva scontato la squalifica inflitta nella stagione agonistica precedente. Alla luce di quanto esposto, evidenziato che il predetto calciatore si trovava in posizione irregolare. **P.Q.M.**
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di accogliere il reclamo e per l'effetto; revoca la delibera del Gst, infligge alla società US Ariano la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0; infligge al dirigente indicato in distinta e firmatario della stessa sig. Senape Fabio la inibizione fino a tutto il 30/11/2026; squalifica il calciatore De Chiara Emanuele per una (1) giornata effettiva; sanzione di euro 100,0 la società Us Ariano.
Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
Così deciso in Napoli, in data 16.11.2026

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo

Componenti: Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Dott. D. Posillipo.
Reclamo della società AGROPOLI in riferimento al C.U. n. 44 del 29/10/2026.
Gara – Atletico Pagani / Agropoli del 25.10.2026 – Campionato Promozione "D".
Ammenda euro 500.00 e squalifica 5 giornate De Sio Rosario.
La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto.
Invero, avverso la decisione del GST del 29/10/2026 riportata sul CU n.44 del 29/10/2026 che comminava ad entrambe le società euro 500.00 di ammenda, squalificava, per ciò che rileva in reclamo, il calciatore De Sio Rosario per5 giornate di squalifica oltre a far disputare ad entrambe le società in oggetto le successive due giornate a porte chiuse e che anche la gara di ritorno fosse disputata a porte chiuse con la presenza di due Commissari di Campo a carico delle società. Proponeva reclamo la società Agropoli avverso queste due sanzioni. Le motivazioni poste a fondamento del reclamo evidenziano la contraddittorietà tra quanto riportato sul referto di gara ed il provvedimento del GST. In particolare, si deduceva che nessuna rissa si era verificata sugli spalti e che quindi niente avrebbe alimentato o dato origine alle condotte violente dei calciatori.
Tali accadimenti vengono descritti dal DDG sul proprio referto di gara che evidenzia i tempi in cui si sarebbero verificate le due fattispecie.
Il reclamo pertanto è parzialmente fondato. Invero, pur confermando che il referto di gara costituisce fonte privilegiata di prova, proprio da esso la Corte trae il convincimento che non solo non risulta sufficientemente dimostrata la rissa, appare quantomeno contraddittoria la motivazione del GST che fa discendere le condotte vilente aggravate connesse dai calciatori della "rissa" verificatisi sugli spalti. Pertanto pur essendo ben specificato gli accadimenti, appare equo alla Corte, accogliere parzialmente il reclamo e **P.Q.M.**
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto, riduce l'ammenda ad euro 250.00 conferma nel resto la decisione del GST pubblicata sul C.U. n. 44 del 29/10/2026.
Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
Così deciso in Napoli, in data 16.11.2026

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Dott. D. Posillipo
Reclamo delle società MAGMA NAPOLI e IL PUNTO DI SVOLTA (riuniti per connessione) in riferimento al C.U. n. 44 del 29/10/2026.
Gara – Magma Napoli / Il Punto di Svolta del 26.10.2026 – Campionato Under 19 "C".
Perdita della gara per entrambe e squalifiche vari calciatori.
Il Giudice sportivo territoriale con decisione pubblicata nel comunicato ufficiale numero 44, in relazione alla gara del 26.10.2026 MAGMA NAPOLI – IL PUNTO DI SVOLTA, deliberava di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara al Magma e al Punto di Svolta con il risultato di 3/0, infliggeva l'ammenda di 500,00 euro ad entrambe le società, squalificava il calciatore Enrico Luca della società Magma fino al 30.06.2027, il calciatore Di Marzo Vincenzo per otto giornate, il calciatore Guerra Salvatore del Magma per otto giornate, Romano Francesco del MAGMA per otto giornate, il calciatore Stasi Manuel della società Il Punto di Svolta fino al 30.06.2027, il calciatore Carluccio Vincenzo per otto giornate, il calciatore Oliviero Francesco della società il Punto di Svolta per otto giornate, il calciatore Costabile Cristian della società il Punto di Svolta per otto giornate.

Avverso tale decisione proponeva reclamo la società MAGMA NAPOLI, impugnando i capi della decisione relativi alla perdita della gara con il punteggio di 0/3, all'ammenda di euro 500,00, alla squalifica di Enrico Luca fino al 30.06.2027 e alle squalifiche di otto giornate inflitte a Vincenzo di Marzo, Francesco Romano e Salvatore Guerra.
In buona sostanza, la predetta società, pur non intendendo minimizzare la gravità degli episodi violenti, contestava l'attribuzione delle singole condotte, in particolare l'attribuzione ad Enrico Luca dei ripetuti pugni alla schiena e al volto di Stasi, nonché deduceva che l'interruzione dell'incontro non era imputabile ad essa.
Inoltre, proponeva richieste istruttorie e precisamente chiedeva l'ammissione dell'audizione di alcuni tesserati al fine di dimostrare che Di Marzo Vincenzo non aveva aggredito Manuel Stasi.
Avverso la decisione del giudice sportivo di cui sopra, proponeva reclamo anche la società IL PUNTO DI SVOLTA, chiedendo in buona sostanza una riduzione della squalifica per i propri tesserati.
La Corte dà atto, preliminarmente, che i due procedimenti relativi ai predetti reclami per connessione oggettiva e soggettiva sono stati riuniti.
Nel merito, osserva che entrambi i reclami vanno parzialmente accolti.
Va sottolineato, prima di tutto, che dal supplemento del rapporto del Direttore di gara, che è una fonte privilegiata, è emersa con chiarezza la dinamica dei fatti che si sono verificati al 44' del secondo tempo e che sono stati richiamati integralmente dal Giudice sportivo nel suo provvedimento.
Nello specifico il Direttore di gara ha individuato con certezza i calciatori di entrambe le squadre che hanno partecipato alla rissa.
Per altro, la richiesta della società MAGMA, diretta ad ottenere l'audizione di alcuni tesserati al fine di contrastare la ricostruzione dei fatti, è inammissibile.
Va, inoltre, osservato che la rissa che si è generata, a cui hanno partecipato tutti i giocatori sanzionati dal Giudice sportivo, nonché altri calciatori e tesserati che il Direttore di gara non è riuscito ad identificare, è stato un evento di grande impatto, per cui il Direttore di gara, nonostante mancassero pochi minuti, anche di recupero per la fine della gara, non poteva non sospenderla definitivamente.
La perdita della gara ad entrambe le società decisa dal Giudice sportivo è corretta e va confermata, dal momento che a questa rissa generale hanno partecipato entrambi i tesserati delle società.
Per quanto riguarda le squalifiche di otto giornate inflitte dal Giudice sportivo ai calciatori va osservato che quelle inflitte ai calciatori Di Marzo, Guerra, Romano, Carluccio, Oliviero, Costabile, sono lievemente eccessive, per cui appare congruo ed equo ridurre la squalifica a 5 giornate per ciascuno dei calciatori suddetti.
Per quanto riguarda Stasi Manuel, la squalifica fino al 30.06.2027 appare congrua, data la gravità della condotta violenta posta in essere diretta a colpire ripetutamente con calci al torace un calciatore locale a terra, e perciò, incapace di difendersi dai colpi ricevuti. Invece, la squalifica inflitta ad Enrico Luca fino al 30.06.2027, ad avviso di questa Corte, appare eccessiva essendo stata posta in essere come reazione al comportamento particolarmente violento di Stasi Manuel e, quindi, va ridotta 30.04.2027.
Tutte le altre sanzioni inflitte dal Giudice sportivo appaiono congrue e vanno confermate. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto; riduce la squalifica per cinque (5) gare ciascuno per i calciatori: Di Marzo Vincenzo, Guerra Salvatore e Romano Francesco (della società Magma Napoli), Carluccio Vincenzo, Oliviero Francesco e Costabile Cristian (Il Punto di Svolta); riduce la squalifica per il sig. Enrico Luca fino al 30/04/2027; conferma la squalifica nei confronti di Stasi Manuel fino al 30/06/2027; conferma nel resto le decisioni del GST pubblicate sul C.U. n. 44 del 29/10/2026.

Dispone non incamerarsi i contributi di accesso alla giustizia sportiva.

Così deciso in Napoli, in data 16.11.2026

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Avv. V. Pecorella; Dott. D. Posillipo
Reclamo della società CASAMARCIANO in riferimento al C.U. n. 4/GST del 21/10/2026.
Gara – Castelpoto / Casamarciano del 10.10.2026 – Campionato Promozione "C".
Perdita della gara.

La società Casamarciano proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul Cu n. 4/GST del 21/10/2026 con la quale il GST rigettava il reclamo proposto dall'attuale reclamante e confermava il risultato conseguito sul campo di 2-2.
Nell'attuale reclamo la società Asd Casamarciano deduceva che la decisione del GST si fondava su una interpretazione errata o superficiale della normativa federale avendo equiparato il mero caricamento telematico della pratica all'effettiva e valida decorrenza del tesseramento per i calciatori legati da contratti di lavoro sportivo.
In altre parole, nel caso di specie, laddove anche uno dei calciatori Verrillo Mario, Monteforte Giuseppe e Illiano Antonio fosse soggetto alla disciplina dei contratti di lavoro sportivo, il caricamento operato dalla società Castelpoto nella giornata del 9/10/2026 non poteva in alcun modo produrre effetti abilitanti per le gare del giorno successivo poiché tra il deposito e la disputa della gara mancavano i tempi tecnici amministratori necessari al Comitato Regionale per completare l'istruttoria, validare la pratica e concedere il prescritto visto di esecutività. I

predetti calciatori, pertanto, erano privi di un titolo di tesseramento ufficiale e, quindi, in posizione irregolare, ex art. 10 CGS.
Concludeva la reclamante per l'accoglimento del reclamo con conseguente annullamento della delibera impugnata e punizione sportiva alla società Castelpoto della perdita della gara per 0-3.
La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene la impugnativa non meritevole di accoglimento. Da indagini effettuate presso gli uffici competenti per il tesseramento, unica fonte certa a cui la Corte può rivolgersi ed attingere documentazione idonee, è emerso che tutti i calciatori erano regolarmente tesserati e potevano prendere parte alla gara in oggetto. **P.Q.M.**
La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di rigettare il reclamo e per l'effetto, conferma la decisione del GST pubblicata sul C.U. n. 4/GST del 21/10/2026.
Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.
Così deciso in Napoli, in data 16.11.2026

Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo

Pubblicato in Napoli, lì 19 Novembre 2026

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli